### Dispositivo

- 1) La decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio, e il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio, sono annullati nella parte concernente la sig.ra Nadiany Bamba.
- 2) Gli effetti della decisione 2011/18 sono mantenuti nei confronti della sig.ra Bamba fino a quando l'annullamento del regolamento n. 25/2011 produca effetti.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dalla sig.ra Bamba.
- 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 95 del 26.3.2011

# Ordinanza del presidente del Tribunale 9 giugno 2011 — Eurallumina/Commissione

(Causa T-62/06 RENV R)

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e che dispone il suo recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Assenza del requisito dell'urgenza»)

(2011/C 219/22)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Richiedente: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (rappresentanti: R. Denton e L. Martin Alegi, solicitors)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, N. Kahn, D. Grespan e K. Walkerová, agenti)

# Oggetto

Richiesta di sospendere l'esecuzione della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), nei limiti in cui riguarda la ricorrente

## Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimento d'urgenza è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

## Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Nuova Agricast/Commissione

(Causa T-373/08) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale — Regime di aiuti previsto dalla legislazione italiana — Regime dichiarato compatibile con il mercato comune — Misura transitoria — Esclusione di talune imprese — Principio della tutela del legittimo affidamento — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Insussistenza — Manifesta incompetenza — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2011/C 219/23)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrente: Nuova Agricast Srl (Cerignola) (rappresentante: avv. M.A. Calabrese)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

#### Oggetto

Domanda di risarcimento dell'asserito danno subìto dalla ricorrente a causa dell'adozione da parte della Commissione della decisione del 12 luglio 2000 di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell'Italia [aiuto di Stato N 715/99 — Italia (SG 2000 D/105754)], e a motivo del comportamento della Commissione nel corso del procedimento che ha preceduto l'adozione di tale decisione

# Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Nuova Agricast Srl è condannata alle spese.
- (1) GU C 285 dell'8.11.2008.

Ordinanza del Tribunale 27 maggio 2011 — Danzeisen/ Commissione

(Causa T-242/10) (1)

(«Ricorso di annullamento — Regolamento n. 271/2010 — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere»)

(2011/C 219/24)

Lingua processuale: il tedesco

# Parti

Ricorrente: Werner Danzeisen (Eichstetten, Germania) (rappresentante: avv. H. Schmidt)